



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 380	di data 30/09/22

**Oggetto: SOGGIORNI VACANZA A FAVORE DI DUE MINORI ORGANIZZATI DALLE STRUTTURE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio assistenziali gestite in forma associata e in regime di titolarità rientrano anche i servizi per minori a carattere semiresidenziale, educativi a domicilio e di spazio neutro che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione 28.05.2021 n. 911, ha confermato di livello locale;

rilevato che con l'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con la deliberazione testé citata, la Giunta provinciale ha ribadito che per le attività di livello provinciale, quali i servizi a carattere residenziale per minori, è di competenza:

- dell'ente locale tutta l'attività che va dalla presa in carico dell'utente fino alla riscossione della quota di compartecipazione alla spesa (fatturazione attiva);
- della Provincia il pagamento dei corrispettivi dei servizi a retta alle strutture (fatturazione passiva), dietro presentazione di fattura mensile, che può essere emessa dai gestori dei servizi esclusivamente dopo che l'ente inviante conferma, anche attraverso l'inserimento dei dati nel gestionale amministrativo in uso, per ogni singolo utente, la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenza/assenza) giornalmente rese, la retta giornaliera e la spesa complessiva, nonché l'identificazione e la sede del servizio nel quale lo stesso è inserito;

preso atto che al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla classificazione di alcuni servizi a favore di minori, con precedente deliberazione di Giunta provinciale 02.03.2012 n. 399 è stato precisato che il servizio a carattere semiresidenziale per minori a livello locale, anche se effettuato presso strutture a carattere residenziale di livello provinciale, è da considerarsi un'attività socio assistenziale di livello locale;

rilevato che dal 1° gennaio 2017 tra le attività aggiuntive di livello locale rientrano anche i soggiorni vacanza invernali ed estivi a favore di minori, organizzati e gestiti dalle strutture che attuano servizi semi residenziali e residenziali per i minori in carico al servizio sociale e, in ogni caso, per i minori che necessitano di un soggiorno protetto con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione;

atteso che si tratta per lo più di servizi di carattere residenziale che prevedono inserimenti

pagina 1/5

per brevi periodi di minori frequentanti servizi semi residenziali;

considerato che con nota n. 128693/23.2 di data 07.03.2017 la Provincia ha informato tutte le Comunità e i Comuni di Trento e Rovereto che gli inserimenti di minori con caratteristiche sopra descritte non saranno più autorizzati con oneri a carico dei budget provinciale, poiché sono considerati quali estensioni del servizio semi residenziale rimandando ai servizi territoriali che hanno in carico i minori la valutazione circa l'opportunità di attivazione degli stessi;

dato atto che tale tipologia di intervento è rivolta ad una particolare utenza ad alta complessità e risulta uno strumento basilare ed integrativo rispetto al progetto di semiresidenzialità ordinaria per favorire una maggiore integrazione e socializzazione nel gruppo dei pari;

dato atto pertanto che si è valutata l'opportunità di garantire ai minori già inseriti in forma semiresidenziale la frequenza di brevi periodi di soggiorni vacanza in continuità con il passato, anche se tale tipologia di servizio non rientra tra i livelli essenziali indicati nella deliberazione di Giunta provinciale n. 911/2021;

atteso che il Comune di Trento attua questa tipologia di servizi residenziali a favore dei minori tramite strutture gestite da soggetti privati;

preso atto che nel mese di agosto 2022 risultano essere pervenute due richieste di soggiorno vacanza da effettuarsi con la coop. APPM, a favore degli utenti indicati all'allegato n.1, che usufruiscono, al contempo, di un servizio a carattere semiresidenziale presso la medesima struttura;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 09.10.2009 n. 2422 dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 – 78/leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il Comune di Trento, provvede all'assunzione degli oneri (rette) relativi alla spesa per i servizi erogati ai soggetti residenti sul Territorio Val d'Adige – gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme – individuati dall'art. 6 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 salvo, ove possibile, il concorso alla spesa da parte del nucleo familiare dell'utente con una quota stabilita sulla base di quanto fissato dalle "Determinazioni";

vista la relazione dell'assistente sociale presentata al Servizio Welfare e Coesione Sociale per l'accesso ai suddetti servizi per l'anno 2022;

preso atto della proposta formulata dagli operatori sociali territoriali, nella quale sono evidenziati gli elementi dei progetti d'intervento predisposto e le modalità di fruizione;

richiamate le proprie determinazioni

- 22 dicembre 2021 n. 15/453, esecutiva, con la quale è stata, fra l'altro, autorizzata:
  - la fornitura di servizi finanziati a retta da parte degli enti erogatori individuati con le modalità previste dalla disciplina provinciale di settore ed elencati nell'allegato alla medesima determinazione;
  - la spesa contrattuale complessiva presunta su base annua di Euro 1.200.000,00, (comprensiva di Iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) definita sulla base delle rette annuali (fatti salvi successivi conguagli), dell'andamento negli anni precedenti degli interventi di livello locale, semiresidenziali, educativi a domicilio e di spazio neutro a favore di soggetti minori e della relativa spesa, nonché degli utenti presumibilmente in ammissione nel corso dell'anno 2022;
- 02 febbraio 2022 n. 15/32, esecutiva, con la quale è stata, fra l'altro, integrata la spesa contrattuale sopra indicata per un importo pari ad Euro 2.000,00 (esente iva), come specificato nell'allegato 1 della determinazione stessa;
- 26 maggio 2022 n. 15/207, esecutiva, con la quale è stata, fra l'altro, integrata la spesa contrattuale sopra indicata per un importo pari ad Euro 4.000,00 (iva compresa), come specificato nell'allegato 1 della determinazione stessa;
- 05 luglio 2022 n. 15/258, esecutiva, con la quale è stata, fra l'altro, integrata la spesa contrattuale sopra indicata per un importo pari ad Euro 7.000,00 (iva compresa), come specificato nell'allegato 1 della determinazione stessa;

atteso che il Comune di Trento provvede all'assunzione degli oneri (rette) relativi alla spesa per l'attuazione dei predetti interventi di livello locale per minori residenti sul Territorio Val d'Adige ovvero individuati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 13/2007 salvo, ove possibile, il concorso alla spesa da parte del nucleo familiare dell'utente con una quota stabilita sulla base di quanto fissato dalle "Determinazioni";

visto l'allegato n. 2 di data odierna nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nel quale è indicato l'utente che ha partecipato al soggiorno organizzato dalla Coop. APPM;

preso atto che per l'utente indicato nell'allegato n. 3 - per il quale è stata inizialmente presentata relazione redatta dall'assistente sociale per l'effettuazione di un soggiorno vacanza presso Coop. APPM - il servizio in parola risulta non esser stato effettuato, come da comunicazione dell'assistente sociale ID. 182577614 di data 22.08.2022 ;

preso atto inoltre che le Determinazioni sopraccitate prevedono, in relazione a specifiche situazioni, su proposta motivata della competente struttura organizzativa, deroghe nella presentazione della documentazione e nella modalità di accesso agli interventi e di concorso alla spesa;

precisato che le proposte di deroga, nei casi già autorizzati per il servizio semiresidenziale, in base a specifica proposta motivata da parte dell'assistente sociale incaricato a seguire il caso e parere della Commissione tecnica, si estende anche ai servizi in oggetto, in quanto attuati quale estensione ed in sostituzione per breve periodo del servizio semi residenziale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
  - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
  - la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
  - la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
  - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
- vista la deliberazione di Giunta comunale 19 maggio 2014 n. 104, “Servizi socio assistenziali di livello locale a sostegno della domiciliarità ed a carattere, semiresidenziale, e educativo a domicilio finanziati a retta a favore di minori. Approvazione schede di accesso ai servizi” immediatamente eseguibile, successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale 14.12.2015 n. 225;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

#### d e t e r m i n a

1. di prendere atto delle domande per la partecipazione al soggiorno vacanza organizzato per agosto/settembre 2022 dalla Cooperativa APPM contenute nell'allegato elenco n. 1 di data odierna, predisposto dal Servizio Welfare e Coesione Sociale nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di ammettere l'utente indicato nell'allegato elenco n. 2 di data odierna, predisposto dal Servizio Welfare e Coesione Sociale nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, al soggiorno vacanza organizzato per agosto/settembre 2022, dalla Cooperativa APPM;
3. di prendere atto che per l'utente indicato nell'allegato n. 3 - predisposto dal Servizio Welfare e Coesione Sociale nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione - per cui è stata inizialmente presentata apposita relazione redatta dall'assistente sociale di riferimento, il soggiorno vacanza non è stato svolto;
4. di prendere atto che la spesa per i servizi socio assistenziali di livello locale trova copertura ai fondi già impegnati al capitolo 301 (impegno 96088) con proprie determinazioni 22 dicembre 2021 n. 15/453 e 02 febbraio 2022 n. 15/32, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, mentre la spesa per i servizi socio-assistenziali di livello provinciale trova copertura sul bilancio provinciale in quanto spesa sostenuta direttamente dalla Provincia;
5. di determinare la misura del concorso alla spesa, da parte del nucleo familiare di appartenenza degli utenti sulla base delle indicazioni contenute nelle Determinazioni, fatta salva, l'estensione della deroga al recupero della compartecipazione alla spesa nei casi già autorizzati per il servizio semi residenziale, in base a specifica proposta motivata da parte dell'assistente sociale incaricato a seguire il caso e parere della Commissione tecnica, in quanto attuati quale estensione ed in sostituzione del servizio semi residenziale;
6. di dare atto che le quote di concorso alla spesa verranno accertate in sede di emissione di note

di addebito ed imputate al capitolo 30156 (rimborsi da famiglie – quota spese servizi erogati a favore di minori – gestione associata) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 e seguenti del P.E.G. 2022 - 2024;

7. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e seguenti del P.E.G. 2022 – 2024;
8. di ratificare la presa in carico in quanto è stato necessario provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento in base a valutazione sociale quale estensione ed in sostituzione per breve periodo del servizio semi residenziale.
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
10. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1 - ALLEGATO N. 2 - ALLEGATO N. 3

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 30/09/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 380	di data 30/09/22

**Oggetto: SOGGIORNI VACANZA A FAVORE DI DUE MINORI ORGANIZZATI DALLE STRUTTURE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 4 ottobre 2022